



**AUDIZIONE IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE  
A.C. 2188, A.C. 1357 E A.C. 2679  
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA  
DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL  
DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI  
COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

**14 DICEMBRE 2021**

Dal 1988 la FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali opera come associazione senza scopo di lucro per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore ed i diritti connessi e quindi si impegna a combattere tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell'intero settore audiovisivo.

Ad essa aderiscono sia le industrie del settore, sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell'industria audiovisiva e cinematografica in Italia, e ne sono membri permanenti ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO.

Le imprese associate alla FAPAV appartengono ai diversi settori della produzione e distribuzione audiovisiva e multimediale nonché del mondo culturale:

- Imprese di produzione e distribuzione cinematografica: Academy Two, Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Cattleya, Cinecittà, Colorado Film, Eagle Pictures, Fenix Entertainment, Filmauro, IIF - Italian International Film, Leone Film Group, Lucky Red, Minerva Pictures, Medusa Film, Mustang Entertainment, Notorious Pictures, Rai Cinema, The Walt Disney Company Italia, Universal Pictures Int. Italy, Universal Pictures H.V., Videa CDE, Vision Distribution, Warner Bros. Entertainment Italia.
- Imprese televisive: Dazn, Delta TV Program, Mediaset, Rai, Sky Italia.
- Imprese tecniche, di servizi e di post-produzione: Cinelog, Control Cine Service, Next Cinema.
- Operatori della distribuzione digitale: Chili, Netflix.
- Operatori dell'esercizio cinematografico: The Space Cinema, UCI Cinemas Italia.
- Operatori Istituzionali in campo culturale: FUB - Fondazione Ugo Bordoni, Luiss Business School.
- Società editrici: Arnoldo Mondadori, Giunti Psychometrics.
- Associazioni: AIE - Associazione Italiana Editori, Lega Serie A.

La Federazione da oltre 30 anni è quotidianamente impegnata nell'affrontare la pirateria nelle sue diverse manifestazioni in quanto il non riconoscere agli aventi diritto i proventi del proprio lavoro pone a rischio non solo il profitto delle imprese, ma anche il futuro della produzione creativa e culturale di un paese.

## **LO SCENARIO DELLA PIRATERIA AUDIOVISIVA IN ITALIA**

Nel corso degli ultimi anni Ipsos ha condotto per FAPAV, con cadenza regolare, una serie di indagini sulla pirateria audiovisiva in Italia, con l'intento di valutare le dimensioni del fenomeno pirateria audiovisiva nelle sue varie accezioni e di seguirne l'evoluzione nel tempo.

Nel **2019, il 37% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria** fruendo illecitamente di film, serie o programmi televisivi, spesso piratando più di una tipologia di contenuto: nel complesso si stimano oltre 413 milioni di atti di pirateria compiuti. Se si guarda poi alla fascia di età degli "under 15" l'incidenza della pirateria sale al 39%, con una stima di circa 39 milioni di atti all'anno

compiuti da giovani pirati<sup>1</sup>.

Durante il periodo di **lockdown di marzo/aprile 2020**, l'incidenza della pirateria tra gli adulti è salita al **40%** e si è assistito ad un incremento cospicuo nel numero di atti: 243 milioni a fronte dei 64 milioni di un bimestre medio del 2019.

Dopo il primo lockdown, e dunque **negli ultimi 12 mesi**, l'incidenza è calata attestandosi al **38%**, in linea con i dati pre-pandemia. In forte calo invece il numero di atti illeciti, inferiore anche rispetto ad un bimestre medio del 2019, che passa da 69 a 57 milioni<sup>2</sup>.

La tipologia di pirateria più diffusa è sempre quella **digitale**, che coinvolge il 36% della popolazione italiana, segno che la fruizione di contenuti digitali è ormai una pratica consolidata tra i pirati. Tra le modalità di fruizione si registra una flessione nel download e nello streaming ma non nell'utilizzo delle **IPTV illegali**: nel 2019 i fruitori erano il 10% della popolazione italiana, negli ultimi 12 mesi l'incidenza è al 21%, ovvero **quasi 11 milioni di persone** hanno dichiarato di aver **utilizzato almeno una volta le IPTV illecite per la visione di film, serie/fiction, programmi tv ed eventi sportivi live**.

Un dato nuovo da sottolineare, che emerge dall'ultimo focus d'indagine FAPAV/Ipsos, presentato il 12 luglio 2021, è che **il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver sottoscritto nell'ultimo anno un nuovo abbonamento a piattaforme legali di contenuti audiovisivi**.

La ricerca FAPAV/Ipsos 2019 ha inoltre stimato l'impatto finanziario che le varie tipologie di pirateria provocano sui vari settori dell'industria audiovisiva a causa dei mancati ricavi ed è stato calcolato che, nel complesso, l'impatto della pirateria si stima in circa 96 milioni di fruizioni perse nel 2019, pari ad un **danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 591 milioni** di euro ogni anno.

Ma le ripercussioni si notano anche sull'economia italiana nel suo complesso e sono di diversa natura: si stimano **1,1 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende** (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 449 milioni di euro e **5.900 posti di lavoro persi**.

La contraffazione e la pirateria rappresentano dunque un grande ostacolo allo sviluppo del mercato, al rilancio dei nostri comparti ed un freno all'innovazione e alla creatività nel nostro Paese.

## **OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE IN DISCUSSIONE**

Data la mutazione dello scenario legislativo intervenuta successivamente alla presentazione delle tre proposte di legge in discussione, in particolare con il recente Decreto 8 novembre 2021, n. 177, attuazione della direttiva (UE) 2019/790, cosiddetta Direttiva Copyright, è necessario segnalare che alcune delle norme previste nelle proposte di legge sono da ritenersi già inserite nel nostro

---

<sup>1</sup> <https://fapav.it/wp-content/uploads/2020/07/FAPAV-SINTESI-Indagine-sulla-pirateria-audiovisiva-2019-e-lockdown-9-Luglio-2020.pdf>

<sup>2</sup> <https://fapav.it/wp-content/uploads/2018/11/Sintesi-focus-speciale-FAPAV-Ipsos-sulla-pirateria-audiovisiva-ad-un-anno-dal-lockdown.pdf>

ordinamento, come ad esempio la legittimità del potere sanzionatorio di AGCOM nei casi di inottemperanza agli ordini di blocco emanati dall’Autorità stessa.

Le tre proposte di legge in discussione affrontano alcuni temi di particolare interesse dell’intero settore audiovisivo, come il **blocco dinamico degli IP e/o DNS**, la **tempestività degli ordini di blocco** dei siti per i contenuti in diretta o assimilabili, un efficace **delisting** dei siti illeciti dai motori di ricerca, e il contrasto al fenomeno del **camcording**.

## BLOCCO DINAMICO IP/DNS

Per quanto riguarda il **blocco dinamico degli indirizzi IP e/o DNS**, riteniamo che il comma 2 dell’Art. 2 della proposta di legge A.C. 2188 (prima firma On. Capitano) possa contribuire ad aggiornare il Regolamento AGCOM così da tenerlo al passo con le evoluzioni tecnologiche della pirateria.

Nel 2021 FAPAV ha presentato istanza ad AGCOM per 400 siti illeciti e per ben 352 di questi si trattava di reiterazione, cioè erano siti già precedentemente oggetto di ordini di blocco da parte dell’Autorità stessa, a dimostrazione che è necessaria un’azione continua di inibizione dei siti che tendono a “rinascere” dopo un primo blocco.

Il blocco dinamico degli indirizzi IP e/o DNS consentirebbe dunque uno “stay down” dei siti illeciti e una maggiore efficacia dei blocchi.

## TEMPESTIVITÀ DEGLI ORDINI DI BLOCCO

Per quanto riguarda la ancora **maggiore tempestività** dell’azione di AGCOM rispetto a quella attualmente prevista dal “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore” riteniamo sia un argomento di massima priorità. Infatti, il fattore tempo rappresenta un elemento cruciale per una efficace azione di contrasto agli illeciti, soprattutto per quanto riguarda l’industria audiovisiva con le nuove uscite cinematografiche e televisive e l’industria sportiva con gli eventi *live*, per i quali la tempestività dell’intervento è determinante ai fini di un corretto sfruttamento economico dei contenuti. L’art. 3 della proposta di legge A.C. 1357 (On. Butti) e l’art. 2 comma 3 della proposta di legge A.C. 2188 (On. Capitano) prevedono delle misure speciali per i contenuti in diretta o assimilabili.

L’auspicio da parte del settore audiovisivo è che il **blocco delle violazioni** avvenga **entro 30 minuti** dall’inizio di un evento in diretta e nel caso di opere cinematografiche e audiovisiva di recente uscita entro 30 minuti dall’immissione abusiva in rete.

## DELISTING

L’art. 3 della proposta di legge A.C. 2188 (On. Capitano) e l’art. 7 della proposta di legge A.C. 1357 (On. Butti) prevedono l’obbligo a carico dei **motori di ricerca** di provvedere immediatamente alla deindicizzazione dei siti web e delle pagine internet oggetto di blocco da parte dell’AGCOM. All’Autorità

Amministrativa viene inoltre conferito il potere di emettere ordini anche direttamente a carico delle **piattaforme digitali** con disabilitazione dell'accesso delle app dagli online store dei contenuti abusivi. Sottolineiamo che l'art. 3 della proposta di legge A.C. 2188 (On. Capitanio) e l'art. 8 della proposta di legge A.C. 2679 (On. Zanella e On. Pettarin) estendono anche ai **social media** l'obbligo di rimozione di contenuti illeciti.

Riteniamo queste misure di particolare importanza, dal momento che è sempre più diffusa la pratica di cercare i nuovi nomi di dominio dei siti bloccati dall'AGCOM sui canali social o sui motori di ricerca. Una richiesta immediata di delisting da parte dell'Autorità contribuirebbe al fine di impedire l'accesso a contenuti non autorizzati dai titolari dei diritti.

## **CAMCORDING**

Il camcording, ossia l'illecita registrazione audio e/o video di un film nelle sale, costituisce ancora la fonte primaria della pirateria per quanto riguarda le nuove uscite cinematografiche. Una volta registrato illegalmente il contenuto, il file viene migliorato e ottimizzato per il web e caricato sulle principali piattaforme pirata, generando danni ed effetti economicamente devastanti per tutta la filiera dell'audiovisivo.

Come FAPAV abbiamo sempre auspicato la **trasformazione del camcording da mero illecito amministrativo a reato sanzionato penalmente**, al pari delle altre condotte illecite di pirateria. Riteniamo dunque di particolare importanza la misura per il contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva la sua introduzione in seno alla Legge 633/1941.

## **PUNTI CRITICI DELLE PROPOSTE DI LEGGE**

Rinnovando l'apprezzamento per le proposte in discussione, riteniamo di dover portare all'attenzione delle Commissioni riunite alcuni punti "critici".

La nuova norma sul **camcording**, prevista dall'art. 5 della proposta di legge A.C. 2188 (On. Capitanio) e dall'art. 6 della proposta di legge A.C. 2679 (On. Zanella e On. Pettarin), potrebbe non essere efficace qualora non fosse possibile provare che la fissazione dei film in sala sia avvenuta per scopo di lucro (previsto dall'art. 171-ter Legge Autore) e non – ad esempio – per fini di visione privata. L'illecito potrebbe invece essere inserito già nell'art. 171 L.A. (che non richiede il fine di lucro), prevedendo poi un'aggravante nei casi di scopo di lucro.

La formula del "**reclamo**" di cui all'art. 4 della proposta di legge A.C. 1357 (On. Butti) appare eccessivamente garantista, indebolendo la disposizione dell'articolo precedente, mentre è poco chiara l'ampiezza del termine "**casi di estrema gravità**" di cui all'art. 3.1.

Altro punto su cui è necessario riflettere è l'art. 5 della proposta di legge A.C. 1357 (On. Butti) che prevede l'istituzione di una struttura operativa dedicata, con conseguenti costi imputati ai titolari dei diritti per ogni reclamo presentato.

**Per un commento più dettagliato agli articolati delle tre proposte di legge si rimanda all'allegato "All. 1 - "Tabella\_DDL\_antipirateria".**

### **ALTRE PROPOSTE E SPUNTI**

L'art. 6 della proposta di legge A.C. 2188 (On. Capitanio) prevede la creazione di "campagne "biennali" di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della P.I. devolvendo il 10% dei compensi di "copia privata" a tale scopo. Data la diffusione del fenomeno della pirateria audiovisiva, riteniamo che le **campagne di comunicazione** dovrebbero essere più frequenti, almeno **annuali, e previste anche all'interno degli ambienti scolastici**. Riteniamo, infatti, che le attività di comunicazione e sensibilizzazione costituiscano, insieme alla **promozione dell'offerta legale e ovviamente all'enforcement**, i pilastri della tutela dei contenuti audiovisivi.

Altre priorità che la FAPAV desidera sottolineare in questo contesto, e che ritiene fondamentale vengano attuate per garantire una efficace tutela dei contenuti sul web, riguardano:

#### ***KYBC - Know Your Business Customer***

Chi distribuisce illegalmente contenuti audiovisivi sul web decide deliberatamente di non comunicare i propri dati reali quando si trova ad acquistare uno o più di questi servizi fondamentali per la messa in opera di un sito pirata. L'approccio Know Your Business Customer (KYBC) rappresenta una soluzione semplice ed efficace per contrastare l'anonimato sul web: tale protocollo dovrebbe essere adottato da tutte quelle realtà web che forniscono servizi (hosting, sistemi di pagamento e di pubblicità, domini ecc.). Un approccio di tipo KYBC consentirebbe, attraverso la verifica delle informazioni fornite nell'ambito dell'acquisto di servizi quali hosting, domini ecc, di contrastare quelle attività illecite sul web che sfruttano l'anonimato rendendo più difficoltose le azioni di enforcement.

#### **Possibili azioni nei confronti dei "Provider Atipici di Servizi di Internet"**

Ormai la quasi totalità dei siti illeciti usufruiscono di servizi "ibridi" offerti dai cosiddetti "Provider Atipici di Servizi di Internet". Tali aziende offrono ai clienti le *Content Delivery Network*, i *Reverse Proxy Server*, i servizi di *Domain Name System (DNS)* e di *Caching Provider*, che consentono una ottimizzazione dell'accesso ai siti web (in termini di velocità e qualità delle prestazioni), l'anonimato dei soggetti che utilizzano tali servizi ed uno scudo invalicabile dagli interventi di contrasto alla pirateria, risultando dunque un "facilitatore" (*rectius* concorrente negli atti) della pirateria.

Questi soggetti sono da considerarsi "altro" rispetto ai servizi descritti dal legislatore comunitario e nazionale con il D.lg. 70/2003, in quanto se da un lato non sono riconducibili a una sola tipologia di intermediario - in quanto spesso presentano funzioni che possono essere compatibili e trasversali con i

servizi di tutte le figure di intermediario ivi descritte (*access provider, caching provider e hosting provider*) - dall'altro non sono nemmeno qualificabili *sic et simpliciter* come fornitori dei servizi che sono "tipicamente" offerti da ciascuna delle dette categorie di intermediari. È fondamentale dunque ragionare sulle possibilità e le modalità di intervento su questi soggetti.

### **"Notice and Stay Down"**

Per quanto riguarda le rimozioni selettive dei *file* pirata ottenute tramite la procedura di "*notice and take down*", osserviamo che una delle principali criticità rilevate riguarda i casi di recidiva e la relativa disponibilità dei contenuti illeciti già precedentemente segnalati. Per questo, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e degli operatori del *web*, la FAPAV ritiene necessaria l'adozione di un obbligo di "***notice and stay down***", imprescindibile proprio per arginare anche i futuri *upload* di contenuti già segnalati dai titolari dei diritti per la rimozione.

### ***IPTV illegali: inserimento di questo reato tra quelli informatici***

Attualmente le IPTV (Internet Protocol Television) illegali rappresentano una delle forme di pirateria più in crescita nel nostro Paese e non solo. Secondo i più recenti dati della ricerca FAPAV/Ipsos sono 11 milioni le persone che in Italia le utilizzano per accedere abusivamente a film, serie ed eventi sportivi.

Per i casi di Card Sharing o IPTV, sono stati già contestati dalle Forze dell'Ordine i reati di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico, che punisce chi abusivamente accede ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.
- frode informatica, che punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

**L'inserimento delle IPTV illegali tra i reati informatici** per quanto concerne la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici, consentirebbe alle Forze dell'Ordine di operare avendo maggiori strumenti investigativi a propria disposizione. A tal proposito basterebbe modificare l'art. 51-3 quinquies del c.p.p., con un testo del tipo: "dopo le parole 640 quinquies sono aggiunte le seguenti: i delitti di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter e 171-octies L.A. commessi mediante l'utilizzo di strumenti informatici ovvero mediante la connessione a reti telematiche".

### ***Contraffazione e pirateria***

Si ritiene necessario approfondire la **possibilità di equiparare il reato di pirateria a quello di contraffazione**. Questo consentirebbe di avere maggiori strumenti a disposizione per le attività di indagine e di *enforcement* (ne è un esempio la possibilità di utilizzare per le violazioni del Copyright l'agente sotto copertura attualmente consentito solo per la contraffazione di marchi, modelli e brevetti) oltre a maggiori tutele dal punto di vista legale.

\*\*\*

La FAPAV e i suoi Associati desiderano cogliere l'occasione per ringraziare le Commissioni Cultura e Trasporti per il coinvolgimento della nostra Federazione in questa audizione che rappresenta l'opportunità di fornire un contributo allo sviluppo del dibattito parlamentare sul tema della pirateria audiovisiva e multimediale.

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi futura richiesta di informazioni e approfondimenti.

*FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali*

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p><b>AC 2188</b>, a prima firma Capitanio (Legg), "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"</p>	<p><b>AC 1357</b>, a firma Butti (FDI), "Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi"</p>	<p><b>AC 2679</b>, a firma Zanella (Legg) e Pettarin (Coraggio Italia), "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"</p>	
<p><b>ARTICOLATO</b></p>			<p><b>Osservazioni all'articolo</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b> <i>(Modifica all'articolo 1 della <a href="#">legge 31 luglio 1997, n. 249</a>)</i></p> <p>1. All'<a href="#">articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249</a>, dopo il comma 31 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«31-bis. Le disposizioni del comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b> <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. La presente legge, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, sul diritto d'autore, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al <a href="#">decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</a>, dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al <a href="#">decreto legislativo 1&amp;#176; agosto 2003, n. 259</a>, e dal <a href="#">decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, sulle comunicazioni elettroniche, e ad integrazione di quanto disposto dall'<a href="#">articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167</a>, e del regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela del diritto</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b> <i>(Tutela del diritto d'autore per l'utilizzo telematico delle pubblicazioni di carattere giornalistico)</i></p> <p>1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e 16, comma 1, della <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, per l'utilizzo telematico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.</p> <p>2. I diritti di cui al comma 1 non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.</p> <p>3. I diritti di cui al comma 1 non si applicano ai collegamenti ipertestuali.</p>	<p><b>Art. 1 AC 1357:</b> sarebbe opportuno aggiornare il testo indicando anche le norme di cui al D.Lgs. 177/2021, in particolare gli artt. da 60-bis a 60-septies Legge Autore.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>d'autore, reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi <b>in diretta</b>.</p>	<p>4. I diritti di cui al comma 1 non si applicano, oltre che all'utilizzo di singole parole, ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e agli estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di dieci parole o che sono costituiti da miniature di immagini.</p>	
<p><b>Art. 2.</b> <i>(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)</i></p> <p>1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio <b>e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server</b>.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso</p>	<p><b>Art. 2.</b> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</p> <p>b) «codice»: il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al <a href="#">decreto legislativo 1&amp;#176</a>; agosto 2003, n. 259;</p> <p>c) «contenuti in diretta»: la trasmissione di programmi in diretta con qualsiasi tecnologia, anche via <i>streaming</i>, da parte dei fornitori abusivi senza</p>	<p><b>Art. 2.</b> <i>(Diritti relativi a opere e materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico)</i></p> <p>1. I diritti di cui all'articolo 1 non modificano e non pregiudicano i diritti degli autori e quelli di altri titolari di diritti relativamente a opere e ad altri materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico. I medesimi diritti non possono essere invocati contro i soggetti di cui al primo periodo, i quali conservano il diritto di sfruttare le proprie opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico nella quale sono inseriti.</p> <p>2. Nei casi in cui un'opera o altri materiali sono inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di</p>	<p><b>Art. 2.1 AC 2188:</b> in linea di principio questa norma deve essere valutata congiuntamente ai membri dell'attuale Consigliatura di Ag.Com., al pari di tutte le norme che incidono sul Regolamento sul D.A. nelle reti di comunicazione elettronica.</p> <p><b>Art. 2.3 AC 2188:</b> questa disposizione dovrebbe essere coordinata con l'art. 9-bis del Regolamento Ag.Com. sul D.A. nelle reti di comunicazione elettronica.</p> <p><b>Art. 2.1 e) AC 1357:</b> in sostituzione del termine "decoder" si suggerisce l'utilizzazione del termine "dispositivi o elementi di decodificazione speciale" utilizzati dall'art. 171-ter lett. f) o, meglio, i termini "apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto" previsti dal D. Lgs. 373/00.</p> <p><b>Art. 2.1 f) AC 1357:</b> la definizione potrebbe essere: "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1.</p> <p>3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare <b>abbreviato</b>, adottato senza contraddittorio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima.</p> <p>4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di disabilitazione immediata dell'accesso ai nomi di dominio e agli indirizzi IP, anche</p>	<p>l'autorizzazione dei titolari dei diritti;</p> <p>d) «decreto»: il <a href="#">decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, recante «Attuazione della <a href="#">direttiva 2000/31/CE</a> relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»;</p> <p>e) «<i>hosting provider</i>»: i soggetti proprietari o che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di <i>server</i> sui quali sono allocati i contenuti in diretta e ai quali si collegano, mediante le infrastrutture dei prestatori, gli utilizzatori finali per il mezzo di applicazioni, siti <i>internet</i> o <b>decoder</b> al fine della fruizione illegale degli stessi contenuti in diretta;</p> <p>f) <b>«motori di ricerca»</b>: i soggetti che raccolgono dati, li estraggono, li registrano e li organizzano successivamente nell'ambito di programmi di indicizzazione, li conservano nei propri <i>server</i> e, eventualmente, li comunicano e li mettono a</p>	<p>una licenza non esclusiva, i diritti di cui all'articolo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I medesimi diritti non possono, altresì, essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione è scaduta.</p> <p>3. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico riconoscono all'autore di un'opera inserita in una pubblicazione di carattere giornalistico il 20 per cento dei proventi percepiti a seguito dell'utilizzo da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione della pubblicazione di carattere giornalistico contenente tale <b>opera</b>.</p>	<p>forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto”. La definizione è ripresa dal Regolamento UE/2019/1150 fonte dell'art. 1, comma 515, della L. 178/2020.</p> <p><b>Art. 2.1 l) AC 1357:</b> il Regolamento è stato successivamente aggiornato dall'Ag.Com. con Delibera 490/18/CONS <a href="https://www.agcom.it/documents/10179/12343059/Allegato+18-10-2018+1539880733010/b95bdebb-d605-4c59-9b44-b58b462e4e7d?version=1.0">https://www.agcom.it/documents/10179/12343059/Allegato+18-10-2018+1539880733010/b95bdebb-d605-4c59-9b44-b58b462e4e7d?version=1.0</a> e con Delibera 233/21/CONS <a href="https://www.agcom.it/documents/10179/23527627/Allegato+2-8-2021+1627897969927/a6fe9eb8-9a81-44ef-8e9b-652cfe6c75a8?version=1.0">https://www.agcom.it/documents/10179/23527627/Allegato+2-8-2021+1627897969927/a6fe9eb8-9a81-44ef-8e9b-652cfe6c75a8?version=1.0</a>.</p> <p><b>Art. 2.1 n) AC 1357:</b> vedi commento Art. 2.1 e).</p> <p><b>Art. 2.1 r) AC 1357:</b> si potrebbe utilizzare anche il riferimento all'art. 167 L. 633/1941 per includere la FAPAV fra i soggetti legittimati.</p> <p><b>Art. 2.1 s) AC 1357:</b> il termine “valuta” potrebbe essere sostituito da “numerario” o “corrispettivo in denaro o altro vantaggio economico costituente lucro” per riprendere le definizioni di cui all'art. 171-ter) n. 2, lett. a-bis) L.A.</p> <p><b>Art. 2 AC 2679:</b> questa normativa è superata nel suo intero articolato dalle norme in materia introdotte dal D. Lgs. 177/2021 dell'8 novembre 2021.</p> <p><b>Art. 2.6 AC 2188:</b> valgono le note inserite nel testo del DDL Butti, avuto riguardo alla necessità di discutere il contenuto della disposizione con i vertici della Procura della Repubblica di Roma.</p>
---	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>congiuntamente, provenienti da uno o più <i>server</i>. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.</p> <p>5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito <i>web</i> o ai servizi illegali, nonché alla <i>European Union Internet Referral Unit</i> dell'Europol. Il prestatore di</p>	<p>disposizione degli utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche, in modo automatico secondo formule e algoritmi che ne indicano il grado di rilevanza in base a una specifica chiave di ricerca;</p> <p><i>g) «piattaforme»:</i> le piattaforme digitali, gratuite o a pagamento, che permettono agli utilizzatori finali di scaricare e di acquistare applicazioni sui propri dispositivi o <i>computer</i> che facilitano la fruizione illegale dei contenuti in diretta, ovvero che permettono agli utilizzatori finali, all'interno di un <i>social network</i>, di fruire illegalmente in modo diretto di contenuti illegali;</p> <p><i>h) «prestatori»:</i> i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>a)</i>, del decreto, operanti sul territorio italiano nonché i prestatori stabiliti, di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera <i>c)</i>, che offrono servizi basati sulla condivisione dei contenuti diffusi direttamente dagli utenti tramite i servizi sotto il</p>		
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito <i>web</i> o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai <i>server</i> indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.</p> <p>6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire</p>	<p>controllo giuridico dei prestatori anche stabiliti;</p> <p><i>i)</i> «programma»: una serie di immagini animate, sonore o no, definite dall'articolo 2, comma 1, lettera <i>e)</i>, del testo unico, di cui al <a href="#">decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</a>, consistente in un'opera protetta dal diritto d'autore o dai diritti connessi;</p> <p><i>l)</i> «regolamento»: il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative del decreto, adottato dall'Autorità con <a href="#">delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013</a>;</p> <p><i>m)</i> «reti di comunicazione elettronica»: le reti definite dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>c)</i> del codice;</p> <p><i>n)</i> «fornitore abusivo»: chiunque, attraverso una propria infrastruttura tecnologica o l'utilizzo di apparati e servizi forniti, anche lecitamente, da terzi, rende disponibili, mediante accessi ai siti <i>internet</i> o</p>		
---	---	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>l'identificazione dei fornitori abusivi.</p>	<p>attraverso applicazioni o <b>decoder</b>, agli utilizzatori finali, dietro corrispettivo non necessariamente in valuta avente corso legale, moneta elettronica o altra forma di corresponsione di un compenso, i contenuti in diretta;</p> <p><i>o) «stagione sportiva»:</i> il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre di norma tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;</p> <p><i>p) «streaming»:</i> flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell'utente;</p> <p><i>q) «testo unico»:</i> il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al <a href="#">decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</a>;</p> <p><i>r) «titolare dei diritti»:</i> ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d'autore o dei diritti connessi dei contenuti in diretta;</p>		
---	---	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>s) «utilizzatore finale»: la persona fisica che, a fronte di un corrispettivo non necessariamente in valuta avente corso legale, moneta elettronica o altra forma di corresponsione di un compenso, fruisce di contenuti in diretta illecitamente resi disponibili da fornitori abusivi.</p>		
<p><b>Art. 3.</b> <i>(Obblighi a carico dei motori di ricerca, dei social media e delle piattaforme)</i></p> <p>1. I <i>social media</i>, i fornitori di servizi di siti <i>internet</i> d'intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili devono immediatamente provvedere a eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine <i>internet</i> e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di disabilitazione, ovvero non appena ricevuta la</p>	<p><b>Art. 3.</b> <i>(Provvedimento dell'Autorità per la disabilitazione dell'accesso)</i></p> <p>1. Nei casi di estrema gravità ed <b>urgenza</b>, l'Autorità ordina ai prestatori, con provvedimento adottato senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti in diretta sui siti <i>internet</i> dei fornitori abusivi mediante <b>blocco di tutti gli indirizzi IP</b> e dei <i>server DNS</i>, anche congiunto, provenienti da uno o più <i>server di hosting provider</i>, immediatamente dopo aver ricevuto la <b>richiesta</b> da parte del titolare dei diritti, ai sensi del comma 2. La disabilitazione dell'accesso ai contenuti in diretta disposta dall'Autorità riguarda esclusivamente il</p>	<p><b>Art. 3.</b> <i>(Durata dei diritti per l'utilizzo telematico delle pubblicazioni di carattere giornalistico)</i></p> <p>1. I diritti di cui all'articolo 1 hanno una durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico.</p> <p>2. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><b>Art. 3.1 AC 1357:</b> questa condizione di procedibilità dell'azione di Ag.Com. non risulta chiara.</p> <p>Il blocco degli indirizzi IP è da valutare con l'attuale Consigliatura di Ag.Com, al pari di tutti gli obblighi posti a carico dell'Autorità per l'esecuzione delle disposizioni del DDL che fanno alla stessa carico.</p> <p>Il termine "richiesta" potrebbe essere formulato in maniera conforme al contenuto delle istanze Ag.Com. di rimozione/disabilitazione dell'accesso ai contenuti protetti.</p> <p><b>Art. 4 AC 1357:</b> si potrebbe fare riferimento all'art. 9-bis (Procedimento cautelare) del Regolamento introdotto con Delibera 490/18/CONS.</p> <p><b>Art. 3.5 AC 1357:</b> si potrebbe sostituire il termine "ritengono" con "contestano".</p> <p><b>Art. 3.6 AC 1357:</b> il trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, per evitare problemi di ritardo o archiviazione della denuncia, dovrebbe essere un aspetto da discutere con i referenti al CSM o alla Procura Generale presso il Tribunale di Roma.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>comunicazione o la notifica, anche da parte del titolare dei diritti o di un suo avente causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi.</p> <p>2. I <b>motori di ricerca</b> devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare i contenuti, le pagine <i>internet</i> e le applicazioni comunque connesse all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria il provvedimento di disabilitazione, ovvero che lo stesso sia loro comunicato, anche da parte di un titolare dei diritti o di un suo avente causa.</p>	<p>periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Il provvedimento può ordinare più blocchi nell'ambito di uno stesso giorno solare ovvero, nel caso di eventi sportivi, più blocchi ripetuti per una intera giornata sportiva.</p> <p>2. Il titolare di diritti, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti in diretta da parte degli utilizzatori finali, presenta all'Autorità la richiesta di disabilitazione immediata dell'accesso agli indirizzi IP e dei <i>server</i> DNS, anche congiuntamente, provenienti da uno o più <i>server</i> degli <i>hosting provider</i>. Il titolare dei diritti deve motivare la richiesta allegando la relativa documentazione, compresa una lista degli indirizzi IP, dei <i>server</i> DNS e dei <i>server</i> da cui provengono i contenuti in diretta o da cui i medesimi contenuti stanno per essere, sono o sono stati diffusi. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti e comunicata all'Autorità.</p> <p>3. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori, ai</p>		
--	---	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>titolari dei diritti richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e alle piattaforme ai sensi dell'articolo 7, nonché alla <i>European Union Internet Referral Unit</i> dell'Europol. Il prestatore esegue senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando tutti gli indirizzi IP e i <i>server</i> DNS, anche congiuntamente, provenienti dai <i>server</i> indicati nella lista di cui al comma 2 o comunque adottando tutte le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti in diretta da parte degli utilizzatori finali per tutto il periodo in cui essi vengono diffusi dai fornitori abusivi. L'Autorità, inoltre, trasmette, o, qualora lo reputi opportuno, ordina al prestatore di trasmettere, il provvedimento anche all'<i>hosting provider</i> il cui <i>server</i> e i cui indirizzi IP e <i>server</i> DNS, anche congiuntamente, non hanno accesso in Italia per il periodo di diffusione dei contenuti in diretta.</p> <p>4. Con la notificazione del provvedimento, ai sensi del comma 3, è instaurato</p>		
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>d'ufficio il procedimento abbreviato di cui all'articolo 9 del regolamento, anche ai fini di cui all'articolo 4 della presente legge.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari dei diritti che ritengono che la diffusione di un programma, o di parti di esso, in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o di un catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione dei propri diritti d'autore o dei propri diritti connessi.</p> <p>6. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. A loro volta, i prestatori e gli altri soggetti informano senza indugio la medesima Procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano se, nell'ambito delle attività di disabilitazione, siano venuti a conoscenza di dati o</p>		
--	---	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>informazioni che possano consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)</i></p> <p>1. L'<a href="#">articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Art. 16. – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting) – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Reclamo contro il provvedimento di disabilitazione dell'accesso)</i></p> <p>1. Al fine di evitare che dal provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3 e, in particolare, dal blocco degli indirizzi IP, dei server DNS e dei relativi server in Italia nel periodo di trasmissione dei contenuti in diretta, possano emergere <b>pregiudizi</b> per un soggetto terzo che legittimamente utilizza lo stesso server oggetto del provvedimento di disabilitazione, tale soggetto può presentare all'Autorità, senza alcun onere o costo, anche amministrativo, il reclamo previsto dall'articolo 9-bis del regolamento,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <i>(Prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge, per prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici si intende un prestatore di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del <a href="#">decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il prestatore di servizi organizza e promuove a scopo di lucro.</p> <p>2. I prestatori di servizi quali le enciclopedie telematiche senza scopo di lucro, i repertori didattici</p>	<p><b>Art. 4.2 AC2 188:</b> l'acquisita consapevolezza di ospitare contenuti illeciti potrebbe fondare anche una responsabilità penale (a titolo di concorso e/o favoreggiamento) e non solo civile.</p> <p><b>Art. 4.1 e 4.2 AC 1357:</b> La "preoccupazione" che dal provvedimento di disabilitazione possano derivare pregiudizi per un soggetto terzo che utilizzi lo stesso server oggetto del blocco, non dovrebbe stare alla base del reclamo che dovrebbe essere comunque consentito alla stregua del Regolamento Ag.Com. già in vigore.</p> <p><b>Art. 4 AC 2679:</b> Questa disposizione risulta superata dal testo, già approvato, del D.Lgs. 177/2021 relativamente alle piattaforme di condivisione e le eccezioni e limitazioni al D.A.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto violato;</p> <p>b) non appena a conoscenza dei fatti di cui alla lettera a), agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha</p>	<p>chiedendo la sospensione immediata del provvedimento di disabilitazione ovvero la modifica parziale del provvedimento medesimo.</p> <p>2. Il reclamo di cui al comma 1 può essere presentato anche dall'<i>hosting provider</i> il cui <i>server</i> è oggetto del provvedimento di disabilitazione.</p> <p>3. L'Autorità, ricevuto il reclamo, qualora ritenga, dopo essersi consultata con il titolare dei diritti e con i prestatori interessati dal provvedimento di disabilitazione, che la disabilitazione possa pregiudicare i diritti soggettivi del reclamante, revoca, in tutto o in parte, il provvedimento ordinando ai prestatori di riabilitare il <i>server</i> dell'<i>hosting provider</i> o anche solo alcuni indirizzi IP o <i>server</i> DNS, specificando ai prestatori le modalità di applicazione del provvedimento.</p>	<p>o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme digitali di sviluppo e di condivisione di <i>software</i> a codice sorgente aperto, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, i mercati telematici, i servizi <i>cloud</i> da impresa a impresa e i servizi <i>cloud</i> che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.</p> <p>3. Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico nei casi in cui concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. A tale fine, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici deve ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai sensi del presente comma, la limitazione di responsabilità di cui all'<a href="#">articolo 16</a>,</p>	
--	--	--	--

## ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività previste dalle disposizioni di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>		<p><a href="#">comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge, non si applica alle fattispecie previste dal presente articolo. Resta ferma la possibilità di applicare il citato <a href="#">articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2003</a> ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.</p> <p>4. In assenza di autorizzazione, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è responsabile per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostri di:</p> <p>a) aver compiuto, in maniera comprovabile, tutti gli atti in suo potere al fine di ottenere un'autorizzazione. A tale fine rilevano anche il prezzo al quale il titolare dei diritti d'autore è disposto a concedere l'autorizzazione, nonché la mancata risposta al prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici in un termine congruo, comunque non superiore a novanta giorni, dalla richiesta di autorizzazione presentata al</p>	
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>titolare dei diritti d'autore. Ai fini della presente lettera, resta comunque impregiudicata la libertà del titolare dei diritti d'autore di concedere o no l'autorizzazione, senza che questo comporti un'esenzione di responsabilità per il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici;</p> <p><i>b) aver compiuto, in maniera comprovabile e secondo elevati parametri di diligenza professionale di settore, tutti gli atti in suo potere al fine di assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto informazioni pertinenti e necessarie da parte dei titolari dei diritti d'autore. A tale fine, gli elevati parametri di diligenza professionale di settore per assicurare che nel proprio servizio di condivisione di contenuti telematici non siano presenti contenuti di titolarità di terzi sono valutati tenendo conto di tutti i criteri tecnologici esistenti nonché del loro evolversi nel corso del tempo e della disponibilità sul mercato di tecnologie, messe in commercio da fornitori terzi e già acquistabili da tutti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici, che consentono di individuare automaticamente i contenuti illeciti. Le tecnologie di</i></p>	
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>cui al precedente periodo devono, in ogni caso, essere adeguate e proporzionate al tipo di contenuto;</p> <p>c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti d'autore, per disabilitare immediatamente l'accesso o per rimuovere dai loro siti <i>internet</i> le opere e gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto ogni azione atta a impedire il caricamento in futuro di tali opere o materiali ai sensi di quanto disposto dalla lettera <i>b</i>). In caso di segnalazioni provenienti da noti titolari di diritti d'autore, tali segnalazioni consistono in una dichiarazione di titolarità da parte dei titolari dei diritti d'autore e nell'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali i titolari dei diritti affermano la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti.</p> <p>5. Al fine di accertare se la condotta del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è conforme alle disposizioni del comma 4, in attuazione del principio di proporzionalità, sono presi in</p>	
--	--	---	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:</p> <p><i>a)</i> la tipologia, il pubblico, la dimensione del servizio di condivisione di contenuti telematici e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio;</p> <p><i>b)</i> la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.</p> <p>6. Per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nei primi tre anni in cui i servizi sono disponibili al pubblico, si applicano esclusivamente le disposizioni delle lettere <i>a)</i> e <i>c)</i> del comma 4 del presente articolo. Se il numero medio di visitatori unici mensili dei prestatori di servizi di cui al primo periodo supera il numero di 5 milioni, calcolati sulla base dell'anno precedente, ai medesimi prestatori di servizi si applicano anche le disposizioni della lettera <i>b)</i> del citato comma 4.</p> <p>7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione</p>	
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>di contenuti telematici e i titolari dei diritti d'autore non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, compreso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o di una limitazione.</p> <p>8. In deroga alle disposizioni di tutela del presente articolo, gli utenti di servizi di condivisione di contenuti telematici, nel rispetto dell'<a href="#">articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, possono caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore generati tramite i predetti servizi quando li utilizzano a scopo di:</p> <p><i>a) citazione, critica o rassegna;</i></p> <p><i>b) caricatura, parodia o pastiche.</i></p> <p>9. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici forniscono ai titolari dei diritti d'autore, su richiesta dei medesimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda le attività di cui al comma 6. Qualora tra prestatori di servizi e titolari dei diritti d'autore siano stati conclusi accordi di licenza, i prestatori</p>	
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>forniscono ai titolari informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.</p> <p>10. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici provvedono ad adottare una procedura per i casi di reclamo e di ricorso, celere ed efficace, da rendere disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dai medesimi utenti. La procedura di cui al presente comma può prevedere la presenza o la supervisione delle associazioni dei consumatori anche tramite accordi con i fornitori dei servizi di condivisione di contenuti telematici.</p> <p>11. I titolari dei diritti d'autore che chiedono la disabilitazione dell'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, ovvero che chiedono che tali opere o altri materiali siano rimossi, devono motivare la richiesta. In caso di richieste provenienti da noti titolari di diritti d'autore, sono sufficienti una dichiarazione di titolarità da parte del titolare dei diritti e l'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali il titolare dei diritti afferma la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti.</p>	
--	--	---	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>12. I reclami presentati ai sensi del comma 10 sono trattati senza ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono sottoposte a verifica umana da parte del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici. In ogni caso, la disabilitazione e la rimozione dei contenuti non sono subordinate alla previa definizione del reclamo o del ricorso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici informano i loro utenti, nei termini e alle condizioni d'uso stabiliti dai medesimi prestatori, della possibilità di utilizzare opere o altri materiali conformemente alle eccezioni o alle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dalla <b>legislazione vigente</b>.</p>	
<p><b>Art. 5.</b> <i>(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:</p> <p>«<i>h-bis</i>) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva,</p>	<p><b>Art. 5.</b> <i>(Struttura operativa)</i></p> <p>1. L'Autorità coordina le modalità di attuazione del provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3 ovvero le modalità esecutive di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, tramite una struttura operativa, appositamente istituita, che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei</p>	<p><b>Art. 5.</b> <i>(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)</i></p> <p>1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete <i>internet</i>, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco, anche</p>	<p><b>Art. 5 AC 2188:</b> La nuova norma sul camcording potrebbe non essere efficace qualora non fosse possibile provare che la fissazione dei film in sala sia avvenuta per scopo di lucro (previsto dall'art. 171-ter Legge Autore) e non – ad esempio – per fini di visione privata. L'illecito potrebbe invece essere inserito già nell'art. 171 L.A. (che non richiede il fine di lucro), prevedendo poi un'aggravante nei casi di scopo di lucro.</p> <p><b>Art. 5.2 AC 1357:</b> Questa disposizione appare importante ma onerosa e non apprezzata dagli intermediari nelle audizioni parlamentari. L'onere della struttura andrà certamente ripartito fra i soggetti interessati, ma il corrispettivo posto a carico dei RH legato alle singole richieste di rimozione appare difficilmente accettabile.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al <a href="#">regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</a>, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».</p>	<p>contenuti in diretta. A tale struttura partecipano, anche da remoto, i prestatori e titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, che devono collaborare anche al fine di aggiornare la lista di cui all'articolo 3, comma 2, e scambiarsi le informazioni relative ai nuovi IP e <i>server</i> DNS utilizzati dai fornitori abusivi.</p> <p>2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura operativa di cui al comma 1 si provvede mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna richiesta e ciascun reclamo presentati dai titolari dei diritti ai sensi di quanto stabilito dal regolamento e dall'articolo 3 della presente legge. Gli importi dei contributi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono aggiornati annualmente in ragione delle somme ricavate dal versamento dei medesimi contributi.</p> <p>3. Le comunicazioni effettuate dall'Autorità in</p>	<p>congiunto, dei nomi di dominio e degli indirizzi IP associati a uno o più <i>server</i>.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1.</p> <p>3. Nei casi di maggiore gravità e di urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete <i>internet</i>, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro</p>	<p><b>Art. 5 AC 2679:</b>  l'art. 5, par. 3 e seguenti sembra già presente nell'art. 9-bis del vigente Regolamento Ag.Com. in materia di DDA sulle reti di comunicazione elettroniche.</p>
--	--	---	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	<p>applicazione della presente legge devono avvenire mediante posta elettronica certificata, fatte salve le comunicazioni destinate a soggetti ubicati o residenti all'estero, per le quali è sufficiente, ai fini della prova dell'invio, la posta elettronica non certificata.</p> <p>4. I prestatori inviano con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico di quanto disposto in adempimento delle prescrizioni di cui alla presente legge.</p>	<p>trasmissione o al più tardi nel corso della medesima.</p> <p>4. I titolari dei diritti d'autore o i loro aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di disabilitazione immediata dell'accesso ai nomi di dominio e agli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti da uno o più <i>server</i>. I titolari dei diritti d'autore o i loro aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa e comunicata direttamente ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla rimozione dei contenuti o alla disabilitazione dell'accesso.</p> <p>5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla</p>	
--	--	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>rete <i>internet</i>, ai titolari dei diritti d'autore o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito <i>internet</i> o ai servizi abusivi, nonché all'Unità di riferimento <i>internet</i> dell'Unione europea dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto. I prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete <i>internet</i>, i motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito <i>internet</i> o ai servizi abusivi eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai <i>server</i> indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.</p> <p>6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei</p>	
--	--	---	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori di servizi abusivi.</p>	
<p><b>Art. 6.</b> <i>(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)</i></p> <p>1. Al comma 3-<i>bis</i> dell'articolo 71-<i>octies</i> della <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un importo pari al 10 per cento dei compensi di cui al primo periodo è altresì utilizzato per la realizzazione di campagne <b>biennali</b> di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Le campagne sono realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con la</p>	<p><b>Art. 6.</b> <i>(Conformità alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di lavoro)</i></p> <p>1. Il trattamento dei dati personali per le finalità di contrasto della fruizione illegale dei contenuti in diretta ai sensi dell'articolo 3 della presente legge costituisce base legittima del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ed è eseguito, se del caso, senza l'osservanza dell'<a href="#">articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300</a>, senza che tali risultati siano utilizzabili a fini disciplinari.</p>	<p><b>Art. 6.</b> <i>(Modifica all'articolo 171-ter della <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, in materia di misure per il contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 171-<i>ter</i> della <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:</p> <p>«<i>h-bis</i>) abusivamente esegue la fissazione su un supporto, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al <a href="#">regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</a>, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la</p>	<p><b>Art. 6 AC 2188:</b> le campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 6 non dovrebbero essere biennali ma più frequenti, almeno annuali.</p> <p><b>Art. 6 AC 2679:</b> valgono le stesse osservazioni fatte sull'art. 5 AC 2188. La nuova norma sul camcording potrebbe non essere efficace qualora non fosse possibile provare che la fissazione dei film in sala sia avvenuta per scopo di lucro (previsto dall'art. 171-ter Legge Autore). L'illecito potrebbe invece essere inserito già nell'art. 171 L.A. (che non richiede il fine di lucro), prevedendo poi un'aggravante nei casi di scopo di lucro.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».</p>	<p>2. La disabilitazione di cui all'articolo 3 non costituisce adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che i prestatori stanno trasmettendo o memorizzando, né di un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che sono già stati oggetto del provvedimento di disabilitazione.</p>	<p>comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <i>(Educazione alla cittadinanza digitale)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'<a href="#">articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92</a>, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale comprende anche la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <i>(Obblighi a carico dei motori di ricerca e delle piattaforme)</i></p> <p>1. Al fine di impedire che gli <i>hosting provider</i> possano essere facilmente raggiungibili da parte degli utilizzatori finali attraverso siti <i>web</i> o pagine <i>internet</i> dei fornitori abusivi, ovvero delle pagine <i>internet</i> messe a disposizione dalle piattaforme, i motori di ricerca e le piattaforme devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare tali siti <i>web</i> e tali pagine <i>internet</i> e a eliminare dai propri <i>store on line</i> le applicazioni e le pagine <i>internet</i>, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'Autorità il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <i>(Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</i></p> <p>1. All'<a href="#">articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249</a>, dopo le parole: «nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi» sono inserite le seguenti: «, anche nelle reti di comunicazione elettronica».</p>	

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

	provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3.		
<p><b>Art. 8.</b> <i>(Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applicano le disposizioni del <a href="#">decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-<i>novies</i> del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. A chiunque illecitamente accede o utilizza trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 171-<i>octies</i> della <a href="#">legge 22 aprile 1941, n. 633</a>.</p>	<p><b>Art. 8.</b> <i>(Sanzioni di natura penale e responsabilità amministrativa degli enti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3 o di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 7 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applicano le disposizioni del <a href="#">decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-<i>novies</i> del medesimo decreto legislativo.</p>	<p><b>Art. 8.</b> <i>(Obblighi a carico dei motori di ricerca, delle reti sociali telematiche e delle piattaforme digitali)</i></p> <p>1. I gestori delle reti sociali telematiche, i fornitori di servizi di siti <i>internet</i> di intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme digitali di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili devono immediatamente provvedere a rimuovere o a disabilitare i contenuti, le pagine <i>internet</i> e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, messi a disposizione abusivamente all'atto della ricezione della segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di rimozione o disabilitazione, ovvero all'atto di ricezione della comunicazione o della notifica, anche da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che</p>	

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>dispone la rimozione o la disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi.</p> <p>2. I motori di ricerca devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a rimuovere i contenuti, le pagine <i>internet</i> e le applicazioni comunque connessi all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, all'atto della notifica del provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che dispone la rimozione o la disabilitazione, ovvero all'atto della sua comunicazione, anche da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa.</p>	
<p><b>Art. 9. (Regolamento)</b></p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della <a href="#">legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata nel sito <i>internet</i> istituzionale della</p>	<p><b>Art. 9. (Sanzioni amministrative)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, in caso di mancata esecuzione del provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3, rilevata dall'Autorità anche avvalendosi della Polizia postale e delle comunicazioni o del Corpo della guardia di finanza, si applica la sanzione amministrativa della sospensione immediatamente esecutiva</p>	<p><b>Art. 9. (Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting)</b></p> <p>1. L'<a href="#">articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</a>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 16. – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting) – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione</p>	<p><b>Art. 9 AC 2188:</b> le modifiche al Regolamento Ag.Com. dovranno tenere conto delle norme introdotte con Delibera 490/18/CONS e Delibera 233/21/CONS delle indicazioni fornite in materia, sul testo dei DDL, dalla stessa Autorità.</p>

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>stessa Autorità, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.</p>	<p>fino a un massimo di sei mesi delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività di prestatore di servizi della società dell'informazione.</p> <p>2. All'<a href="#">articolo 17 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9</a>, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«<i>1-bis</i>. Le violazioni dei diritti di sfruttamento audiovisivo degli eventi realizzate in pregiudizio dei legittimi titolari o licenziatari degli stessi sono soggette alle sanzioni di cui alla <a href="#">sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633</a>».</p>	<p>di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore:</p> <p><i>a)</i> non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui dispone, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto d'autore violato;</p> <p><i>b)</i> non appena a conoscenza dei fatti di cui alla lettera <i>a)</i>, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso ad esse in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi.</p>	
--	---	--	--

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

		<p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività previste dalle disposizioni del comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».</p>	
<p><b>Art. 10.</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o</p>	<p><b>Art. 10.</b> <i>(Regolamento)</i></p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità delibera, nel rispetto dei principi della <a href="#">legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative</p>	<p><b>Art. 10.</b> <i>(Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 5 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 5 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche</p>	

ALL. 1 - Tabella\_DDL\_antipirateria

<p>maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>interne finalizzate a dare attuazione alla presente legge mediante la struttura operativa di cui all'articolo 5.</p>	<p>prive di personalità giuridica si applicano le disposizioni del <a href="#">decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>, con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25-<i>novies</i> del medesimo decreto legislativo.</p>	
		<p><b>Art. 11. (Regolamento)</b></p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della <a href="#">legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata nel sito <i>internet</i> istituzionale della stessa Autorità, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.</p>	<p><b>Art. 11 AC 2679:</b> si è già evidenziato che tutte le modifiche al vigente Regolamento Ag.Com. in materia di DDA sulle reti di comunicazione elettronica, vanno coordinate con la suddetta Autorità.</p>